



**GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO**

\*\*\*\*\*

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 25/07/2008

-----  
ADDI' 25/07/2008 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RICONITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	FICHERA	Daniele	Assessore
		Vice			
MONTINO	Esterino	Presidente	MANCINI	Claudio	"
ASTORRE	Erino	Assessore	MICHELANGELI	Mario	"
COPPOLINI	Anna Salome	"	NERI	Luigi	"
COSTA	Silvia	"	ROGANO	Giulia	"
DALLA	Francesco	"	TIBALDI	Alessandra	"
DE ANGELIS	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"
DI CARLO	Mario	"	ZARATTI	Filiberto	"
DI STEFANO	Marco	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZOPI

\*\*\*\*\* OMISSIS

ASSENTI: MARRAZZO - COSTA - NIERI - TIBALDI - ZARATTI

DELIBERAZIONE N. 568

Oggetto:

Approvazione Schema di Convenzione tra la Regione Lazio e i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (C.A.A.).



568 25 LUG. 2008 *lu*

**OGGETTO:** Approvazione Schema di Convenzione tra la Regione Lazio e i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (C.A.A.)

## LA GIUNTA REGIONALE

**SU PROPOSTA** dell'Assessore all'Agricoltura

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 173 del 30 aprile 1998 recante disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449;

**VISTO** il Decreto Legislativo del 27 maggio 1999, n. 165, di soppressione dell'A.I.M.A. e di istituzione dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** il D.P.R. del 1 dicembre 1999, n. 503 recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;

**VISTO**, in particolare, l'art.9 del citato D.P.R. 503/99 che istituisce il "*Fascicolo Aziendale*" definendone modalità di gestione ed aggiornamento

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 27 marzo 2008 recante la "*Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola*", che all'art. 15 abroga il precedente analogo D.M. del 27 marzo 2001 facendo salva l'operatività dei CAA già abilitati alla data della pubblicazione dello stesso per i dodici mesi successivi;

**VISTO** il Decreto Legislativo del 29 marzo 2004 n. 99 recante disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38;

**VISTO** la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche e integrazioni;

**CONSIDERATO** che l'AGEA, quale Organismo Pagatore ai sensi del reg. (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, con competenza per le aziende agricole aventi sede legale nella Regione Lazio, nell'esercizio dei propri compiti si avvale del proprio sistema informativo e di controllo il quale, ai sensi del D.Lgs. n. 173/98, articolo 15, fa parte del Sistema Informativo Agricolo Nazionale - S.I.A.N.;

**CONSIDERATO** che, in ottemperanza con quanto statuito nel D.Lgs 173/1998 e nel successivo D.P.R. 503/99, all'interno del SIAN è stata istituita l'Anagrafe delle Aziende Agricole che raccoglie, attraverso i cd. fascicoli aziendali (i "*Fascicoli Aziendali*"), le notizie relative a tutti i soggetti, pubblici e privati, esercenti attività agricola, agroalimentare, forestale e della pesca, che intrattengano a qualsiasi titolo rapporti con le pubbliche amministrazioni sia a livello centrale che locale;



**CONSIDERATO** che la Direzione Regionale Agricoltura sta costituendo un proprio sistema informativo basato sulla creazione di una Anagrafe Unica delle Attività Agricole della Regione Lazio (in sigla AUAAL) nella quale dovranno essere catalogati tutti i soggetti pubblici o privati esercenti attività agricole, agroalimentari, forestali o della pesca che intrattengano rapporti a qualsiasi titolo con l'Amministrazione regionale in connessione a disposizioni comunitarie, nazionali o regionali in materia di agricoltura e territorio rurale;

**CONSIDERATO** che l'Anagrafe Unica è destinata quindi a raccogliere sia i dati contenuti nei Fascicoli Aziendali, acquisiti d'ufficio attraverso i servizi di interscambio con il S.I.A.N., sia i dati non presenti nei suddetti Fascicoli Aziendali ma che risultano fondamentali per la gestione dei procedimenti amministrativi, di istruttoria e controllo, in carico alla Regione, nonché di decisiva significatività per la elaborazione degli strumenti di programmazione che la ~~Giunta Regionale~~ *L'AMMINISTRAZIONE* intende adottare;

**CONSIDERATO** che i C.A.A., secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n.165 del 1999 e dal D.Lgs. N. 99 del 2004 e loro successive modificazioni e integrazioni, possono effettuare le seguenti attività a favore delle aziende agricole proprie utenti:

- tenere, aggiornare ed eventualmente conservare le scritture contabili;
- assistere i propri utenti nella elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione, delle domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali e controllare la regolarità formale delle dichiarazioni immettendone i relativi dati nel sistema informativo;
- interrogare le banche dati del sistema informativo ai fini della consultazione dello stato di ciascuna pratica.
- ricevere le istanze relative all'esercizio dell'attività agricola presentate alla pubblica amministrazione e rilasciare ai soggetti che esercitano l'attività agricola certificazione della data di inoltro dell'istanza alla pubblica amministrazione competente (art. 14, comma 6, del D.lgs. 29 marzo 2004, n. 99);

**CONSIDERATO** che il comma 4, dell'art. 3-bis, del citato D.Lgs. n. 165 del 1999 e successive modificazioni e integrazioni, abilita le Regioni ad incaricare i CAA di ulteriori servizi e attività;

**RITENUTO** opportuno affidare ai CAA l'incarico di costituire e detenere i Fascicoli Regionali, aggiuntivi ai fascicoli aziendali per i soggetti tenuti alla costituzione di questi ultimi in forza del DPR 503/99 e omnicomprendivi per i soggetti a ciò non obbligati, secondo procedure operative che saranno definite nei manuali procedurali elaborati dalla regione;

**CONSIDERATA** l'esigenza di disciplinare i reciproci rapporti, obbligazioni e prestazioni relativamente alle attività delegate al CAA, così come specificate nello schema di convenzione allegato al presente atto;

**CONSIDERATO** che il testo della bozza della convenzione è stato preliminarmente condiviso con le Organizzazioni Professionali Agricole maggiormente rappresentative, promotrici della strutturazione dei CAA;

**CONSIDERATO** che la presente deliberazione non è soggetta alla procedura di concertazione con le parti sociali

all'unanimità



568 25 LUG. 2008 *ly*

**DELIBERA**

per le motivazioni sopra espresse, che si intendono integralmente richiamate:



1. di approvare lo schema di Convenzione tra la Regione Lazio e i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (C.A.A.) che è parte integrante e sostanziale del presente atto ~~allegato 1~~ *ly*

Le convenzioni con i singoli Centri Autorizzati di Assistenza Agricola saranno sottoscritte dal Direttore della Direzione Regionale Agricoltura.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Lazio (B.U.R.L.)



Convenzione  
CAA\_Regione\_in DGR

IL VICE PRESIDENTE : F.to Esterino MONTINO  
IL SEGRETARIO : F.to Domenico Antonio CUZZUPI


30 LUG. 2008





ALLEG. alla DELIB. N. 568 *lu*  
L. 25 LUG. 2008

Addi ..... del mese di ..... dell'anno ..... in Roma



SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA

La Regione Lazio (codice fiscale .....), con sede in Roma, via Rosa Raimondi Garibaldi n.7, che interviene al presente atto in persona del Sig. ....

E

Il Centro Autorizzato di Assistenza Agricola....., nel seguito anche C.A.A., - C.F. ...., che interviene al presente atto in persona del Sig. ....

di seguito denominate anche Parti

VISTI

- il Decreto Legislativo n. 173 del 30 aprile 1998 recante disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449;
- il Decreto Legislativo del 27 maggio 1999, n. 165, di soppressione dell'A.I.M.A. e di istituzione dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, come modificato dal D.Lgs. del 15 giugno 2000, n. 188;
- il D.P.R. del 1 dicembre 1999, n. 503 recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
- Visto, in particolare, l'art.9 del citato D.P.R. 503/99 che istituisce il "Fascicolo Aziendale" definendone modalità di gestione ed aggiornamento;

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA  
IL DIRETTORE  
Dr. *Gino Settini*






IL PRESENTE ALLEGATO  
SI COMPONE DI N. 24  
PAGINE INCLUSA LA PRESENTE

- il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 27 marzo 2001 che stabilisce i requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per le attività dei centri autorizzati di assistenza agricola;
- il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 27 marzo 2008, che all'art.15 abroga il citato D.M. 27 marzo 2001, facendo salva per i dodici mesi successivi l'operatività del CAA già abilitati ai sensi e per gli effetti del D.M abrogato;
- il Decreto Legislativo del 29 marzo 2004 n. 99 recante disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38.
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi così come modificata ed integrata dalla legge 11 febbraio 2005, n.15;
- il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il codice in materia di protezione dei dati personali;
- i regolamenti (CE) nn.1257/1999, 1259/1999, 1493/1999, 1244/2001, 2419/2001, 1782/2003, 2237/2003, 795/2004, 796/2004, 1290/2005, 1698/2005, 1974/2006, 885/06, 1975/2006 e successive modificazioni e integrazioni.


#### PREMESSO CHE

- a) La Regione Lazio, per il tramite della propria Direzione Regionale Agricoltura, è tenuta a raccogliere ed istruire, per quanto di competenza, le istanze che soggetti pubblici o privati inoltrano all'Amministrazione regionale al fine di ottenere autorizzazioni, concessioni, agevolazioni o contribuzioni, in applicazione di regolamentazioni e normative comunitarie, nazionali e regionali inerenti attività agricole, agroalimentari, forestali o della pesca e comunque a queste connesse svolte nel territorio regionale.

- 
- 
- b) L'AGEA, Organismo Pagatore ai sensi del reg. (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, è responsabile dell'autorizzazione, dell'esecuzione e della contabilizzazione dei pagamenti degli aiuti comunitari a carico del FEAGA e del FEASR, previsti dalle disposizioni comunitarie, con competenza per le aziende agricole aventi sede legale nella Regione Lazio;
- c) l'AGEA nell'esercizio delle proprie competenze si avvale del proprio sistema informativo e di controllo il quale, ai sensi del D.Lgs. n. 173/98, articolo 15, fa parte del Sistema Informativo Agricolo Nazionale - SIAN;
- d) Con Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dell'11 marzo 2008. sono state adottate le linee guida per lo sviluppo del Sistema Informativo Agricolo Nazionale definito quale "sistema dei sistemi" centrali e locali del comparto agricolo e rurale;
- e) in ottemperanza con quanto statuito nel D.Lgs 173/1998 e nel successivo D.P.R. 503/99 recante "Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173" all'interno del SIAN è stata istituita l'Anagrafe delle Aziende Agricole che raccoglie, attraverso i cd. fascicoli aziendali (i "*Fascicoli Aziendali*"), le notizie relative a tutti i soggetti, pubblici e privati, esercenti attività agricola, agroalimentare, forestale e della pesca, che intrattengano a qualsiasi titolo rapporti con le pubbliche amministrazioni sia a livello centrale che locale;
- f) la Regione ha costituito un proprio sistema informativo basato sulla cd. Anagrafe Unica delle Attività Agricole della Regione Lazio (in sigla AUAAL, l'«Anagrafe Unica») per la registrazione presso l'Anagrafe Unica di tutti i soggetti pubblici o privati esercenti attività agricole, agroalimentari, forestali o della pesca che intrattengano rapporti a qualsiasi titolo
- 

con l'Amministrazione regionale in connessione a disposizioni comunitarie, nazionali o regionali in materia di agricoltura e territorio rurale;

- g) l'Anagrafe Unica, realizzata in regime di interscambio, interconnessione ed interoperabilità con il Sistema Informativo Agricolo Nazionale, è destinata a raccogliere sia i dati contenuti nei Fascicoli Aziendali, acquisiti d'ufficio attraverso i servizi di interscambio con il SIAN ai sensi dell'art. 14 del D.Lvo 29 marzo 2004, n. 99, sia dati non presenti nei Fascicoli Aziendali che tuttavia costituiscono elemento fondamentale per la gestione dei procedimenti amministrativi, di istruttoria e controllo, in carico alla Regione, nonché elementi di decisiva significatività per la elaborazione degli strumenti di programmazione che la Giunta Regionale intende adottare;
- h) l'inserimento e l'aggiornamento nel fascicolo aziendale, costituito ai sensi dell'art. 9, comma 1 del D.P.R. 503/99, delle informazioni relative alle consistenze aziendali ed al titolo di conduzione dei terreni costituiscono un presupposto obbligatorio per l'accesso da parte dei produttori agli aiuti comunitari, nazionali e regionali in agricoltura;
- i) con il citato D.Lgs. N. 165/99 e successive modificazioni e integrazioni sono stati istituiti i Centri autorizzati di Assistenza Agricola – in sigla CAA – per l'effettuazione delle seguenti attività a favore delle aziende agricole proprie utenti:
- tenere, aggiornare ed eventualmente conservare le scritture contabili;
  - assistere i propri utenti nella elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione, delle domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali e controllare la regolarità formale delle dichiarazioni immettendone i relativi dati nel sistema informativo;
  - interrogare le banche dati del sistema informativo ai fini della consultazione dello stato di ciascuna pratica.

- 
- ricevere le istanze relative all'esercizio dell'attività agricola presentate alla pubblica amministrazione e rilasciare ai soggetti che esercitano l'attività agricola certificazione della data di inoltro dell'istanza alla pubblica amministrazione competente (art. 14, comma 6, del D.lgs. 29 marzo 2004, n. 99);

- D
- j) il comma 4, dell'art. 3-bis, del ripetuto D.Lgs. N. 165/99 e successive modificazioni e integrazioni, abilita le Regioni ad incaricare i CAA di ulteriori servizi e attività;
  - k) l'articolo 14 del D.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, al comma 8, stabilisce che per fini di semplificazione amministrativa le pubbliche amministrazioni, ivi compresi gli enti pubblici economici, acquisiscono d'ufficio le informazioni contenute nel fascicolo aziendale, utilizzando i servizi di certificazione ed i servizi di interscambio e cooperazione del SIAN;
  - l) la regione con la presente convenzione, ad integrazione e completamento di quanto già stabilito dalla convenzione in essere fra il CAA e l'Organismo Pagatore AGEA, intende affidare ai CAA l'incarico di costituire e detenere i Fascicoli Regionali, aggiuntivi ai fascicoli aziendali per i soggetti tenuti alla costituzione di questi ultimi in forza del DPR 503/99 e omnicomprensivi per i soggetti a ciò non obbligati, secondo procedure operative che saranno definite nei manuali procedurali elaborati dalla regione (di seguito i "Manuali Procedurali");
  - m) le parti intendono disciplinare, a mezzo della presente convenzione, i reciproci rapporti, obbligazioni e prestazioni relativi alle attività delegate al CAA e di seguito specificate
  - n) la presente convenzione è comunque soggetta alle vigenti disposizioni dei regolamenti UE e delle linee direttrici di applicazione del Reg. Ce n. 1290/2005, in particolare la linea direttrice n. 9 "Delega di funzioni ad altri organismi o servizi", dei decreti ministeriali, nonché delle direttive in materia di cui alle circolari del Ministero per le Politiche Agricole
- D

e Forestali ed alle istruzioni emanate dall'AGEA nella sua qualità di Organismo di Coordinamento;


Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

**ART. 1 (Premesse)**

1. Le premesse sono parte integrante della presente convenzione.


**ART. 2 (Oggetto ed attività)**

1. Oggetto della presente convenzione è l'esecuzione, da parte del CAA, direttamente, o tramite le strutture ausiliarie di cui all'art.12 del D.M. 27 marzo 2008, delle seguenti attività, a condizione che le stesse non siano già oggetto della convenzione in essere fra i medesimi CAA e l'Organismo Pagatore AGEA:
  - A. acquisizione, conservazione e custodia di ogni documentazione, notizia e dato che la Direzione Regionale Agricoltura richiederà, nel rispetto dei Manuali Procedurali e secondo le specifiche di cui all'articolo 3, per la costituzione dei Fascicoli Regionali e l'aggiornamento dell'Anagrafe Unica relativamente ai soggetti pubblici o privati esercenti attività agricole, agroalimentari, forestali o della pesca e che comunque intrattengano rapporti a qualsiasi titolo (utenti) con l'Amministrazione regionale in connessione a disposizioni comunitarie, nazionali o regionali in materia di agricoltura e territorio rurale;
  - B. attività di assistenza procedimentale, riferibile a dichiarazioni e domande, consistenti nella verifica e nell'accertamento della completezza, validità e corrispondenza degli atti e della documentazione presentati per loro tramite, propedeutici all'ammissione dei soggetti come definiti alla lettera A), a benefici previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale in vigore;
  - C. acquisizione ed immissione nell'Anagrafica Unica (AUAAL) delle informazioni derivanti dalla documentazione acquisita al Fascicolo Regionale in forza dell'attivazione di specifici procedimenti amministrativi da parte dell'utente, non già integrate nel fascicolo aziendale.




D. gestione delle comunicazioni ai produttori relativamente ai pagamenti effettuati dalla regione Lazio e supporto alle attività di verifica e istruttoria per la reiterazione dei pagamenti non andati a buon fine.

2. In particolare rientrano tra le attività delegate ai CAA con la presente convenzione:

- 
- a. l'acquisizione delle domande e delle dichiarazioni;
  - b. la gestione delle fasi di acquisizione delle domande e controllo (completezza, adeguatezza e correttezza formale), ricezione e protocollazione della documentazione allegata alle istanze presentate telematicamente dal CAA alla Regione Lazio, per conto del beneficiario richiedente gli aiuti, ai fini della tenuta e aggiornamento dei fascicoli regionali;
  - c. la verifica dei dati inseriti nelle domande telematiche e nelle dichiarazioni mediante le specifiche tecniche e le procedure operative fornite dalla Regione;
  - d. la tracciatura di tutte le attività amministrative svolte, nonché la verifica della correttezza delle attività svolte dai singoli operatori CAA, da parte di un responsabile di livello superiore, mediante apposite check-list.
  - e. la verifica, attestata da apposita check-list, della presenza, completezza, conformità e corrispondenza dei documenti da inserire nei fascicoli regionali degli utenti, nonché dei documenti da allegare obbligatoriamente alle dichiarazioni ed alle domande di aiuto in conformità a quanto prescritto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale;
  - f. l'acquisizione ed immissione nella Anagrafe unica delle attività agricole del Lazio, mediante l'utilizzazione degli specifici applicativi, delle informazioni derivanti dalla documentazione necessaria per il trattamento delle istanze e delle eventuali anomalie.

3. Nello svolgimento delle attività di integrazione dell'Anagrafe Unica con i dati e le informazioni non obbligatoriamente residenti nei Fascicoli Aziendali del SIAN, il CAA darà applicazione alle specifiche tecniche fornite dalla Regione compatibilmente con il funzionamento del regime di interscambio.





4. Gli atti e la documentazione di cui al comma 1, lettera A), che costituiscono il Fascicolo Regionale, integrativo del fascicolo aziendale costituito ai sensi dell'art. 9, comma 1 del D.P.R. 503/99, restano di proprietà della regione Lazio e devono essere custoditi con le modalità così come descritte all'articolo 3, comma 2.

5. L'attuazione della presente convenzione, per le attività relative al trattamento di istanze e domande per le quali sia competente la regione Lazio e affidate ai CAA con essa convenzionati, è specificata in appositi *Manuali Procedurali* predisposti dalla regione, trasmessi al CAA mediante corrispondenza avente valore contrattuale e sottoscritti per accettazione dal CAA; nei predetti Manuali vengono stabilite, quale condizione per l'esecuzione da parte del CAA delle funzioni di cui al comma 1, le specifiche regole e modalità operative che il CAA stesso deve adottare per l'effettuazione delle attività allo stesso delegate.
6. Nello svolgimento delle attività delegate il CAA deve operare in conformità del Reg. (CE) n. 885/06, assicurando:
  - la separazione degli incarichi
  - le procedure scritte
  - l'uso di check-list
  - gli adeguati livelli di controllo, sicurezza e riservatezza nell'utilizzo dei sistemi informatizzati,

### ***ART. 3 (Gestione del fascicolo regionale)***

1. Il CAA si impegna mantenere e custodire presso le proprie strutture operative i Fascicoli Regionali predisposti in esecuzione della presente convenzione.
2. I Fascicoli Regionali, che restano di proprietà della Regione, devono essere custoditi in modo da garantire:
  - la sicurezza materiale dei documenti in essi contenuti;
  - la possibilità, da parte della Regione di acquisire, con un preavviso di 48 ore (pari a due giorni lavorativi), gli originali e/o la copia di tutti gli atti relativi alla totalità o ad una parte delle domande e degli atti dichiarativi presentati;
  - la custodia degli stessi nei termini stabiliti nei Manuali Procedurali.
3. La tenuta, la gestione e l'aggiornamento da parte dei CAA del Fascicolo Regionali, si realizza attraverso i seguenti procedimenti amministrativi:
  - a) Ricezione e protocollazione delle istanze e domande con la connessa documentazione;

- 
- b) Costituzione del fascicolo cartaceo regionale;
  - c) Inserimento nel sistema informativo della Direzione Regionale Agricoltura dei dati del fascicolo regionale.



Tali attività convenzionate sono attivate su impulso dei soggetti pubblici o privati esercenti attività agricole, agroalimentari, forestali o della pesca e sono propedeutici per inoltrare alla regione Lazio una qualsivoglia domanda di aiuto e/o dichiarazione ai sensi di ogni normativa vigente in materia di agricoltura e territorio rurale

- 4. Il CAA dà altresì atto che la Regione sottopone i dati comunicati nell'ambito dei predetti procedimenti amministrativi ad una verifica a campione tramite il proprio Servizio Ispettivo.
- 5. I CAA si impegnano a garantire le seguenti fasi e attività:
  - a) ricevibilità (verifica della completezza e congruità dei documenti prodotti dal beneficiario), ricezione e protocollazione dei documenti;
  - b) corretta immissione dei dati dichiarativi nell'Anagrafe Unica delle Attività Agricole della Regione Lazio;
  - c) gestione degli esiti delle verifiche del Servizio Ispettivo – esclusi quelli relativi ai controlli in campo – e, in particolare, acquisizione e corretta archiviazione della documentazione necessaria a risolvere le anomalie riscontrate;
  - d) verifica congiunta con il beneficiario dei dati inseriti a sistema, stampa e firma da parte del beneficiario, in caso di istanze presentate per via telematica, del modello di domanda;
  - e) controllo di secondo livello da parte di un responsabile CAA sulla corretta procedura eseguita dai collaboratori di sportello.
- 6. Fatta salva la validità probatoria delle banche dati degli enti pubblici, in ipotesi di intervenute variazioni rispetto alle informazioni contenute nei fascicoli aziendali, in occasione della costituzione dei fascicoli regionali dovranno essere preventivamente inseriti nel fascicolo aziendale i documenti comprovanti le predette variazioni forniti dal beneficiario interessato o dalla pubblica amministrazione competente.

7. I corrispettivi di cui al successivo articolo 11 non saranno erogati a fronte dei fascicoli regionali per i quali non risulti eseguita la variazione di cui al comma 6 nel corrispondente fascicolo aziendale.
8. Le specifiche operazioni per l'effettuazione delle attività sopra citate sono descritte nell'apposito manuale di coordinamento e nei manuali di cui all'art.2, comma 5.

#### *ART.4 (Mandato e D.lgs 196/03)*

1. Per la acquisizione, costituzione, custodia, aggiornamento e gestione del fascicolo regionale ai sensi degli articoli 2 e 3, il CAA opera sulla base di un mandato in esclusiva rilasciato da ciascun soggetto mandante (utente) con validità a gestire i dati costituenti l'anagrafica unica regionale. Il mandato deve riportare espressamente l'impegno del mandante per l'affidamento in esclusiva al CAA delle attività rapportabili al fascicolo regionale, connesso a procedimenti gestiti dalla regione, affidate ai CAA con essa convenzionati, fino a revoca del mandato. Mediante i servizi di controllo incrociato del Sistema informativo regionale, viene verificato e impedito l'affidamento da parte del singolo mandante ad un altro CAA delle medesime attività. Con il mandato viene autorizzato espressamente il CAA al trattamento dei dati personali del singolo soggetto mandante.
2. Nel caso in cui un soggetto abbia già conferito mandato ad un CAA per la tenuta e gestione del fascicolo aziendale di cui al DPR 503/99, in forza della convenzione in essere fra AGEA e CAA, il mandato per la tenuta e gestione del fascicolo regionale deve essere conferito al medesimo CAA, fatta salva la facoltà di revoca da esercitarsi nei tempi e modi del mandato vigente, al fine di assicurare la corretta integrazione ed interdipendenza dei due fascicoli.
3. Ai fini della presente convenzione la regione Lazio, su richiesta del CAA interessato, verifica se i mandati già ad esso conferiti sono idonei, per il loro contenuto oggettivo, ad abilitare il CAA stesso allo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione. In caso contrario il CAA potrà operare unicamente a seguito della formalizzazione di un atto integrativo del mandato.
4. Il CAA si impegna ad eseguire la registrazione a sistema del mandato in esclusiva, secondo le modalità di cui ai manuali procedurali, avendo preventivamente acquisito, da parte del soggetto mandante, l'impegno espresso di cui al comma 1.



5. Il mandato in esclusiva di cui al comma 1 ha durata annuale ed è valido sino a revoca da comunicarsi, a cura del soggetto mandante al CAA mandatario, mediante lettera raccomandata, in qualsiasi momento durante il periodo di validità del mandato stesso. La revoca ha efficacia alla scadenza annuale del mandato. Al fine di consentire la registrazione di un nuovo mandato in esclusiva, il nuovo CAA mandatario registra a sistema gli estremi della revoca ed ha l'obbligo di inserire nel fascicolo regionale copia della comunicazione della revoca stessa inviata dal soggetto mandante al CAA mandatario precedente. Mediante i servizi del Sistema informativo regionale vengono comunicate ai CAA mandatari precedenti le revoche di cui sono stati oggetto propri mandati.
6. In caso di revoca del mandato il CAA si impegna, a richiesta del mandante, a completare comunque gli adempimenti a favore del soggetto per tutte le pratiche in corso, fintanto che non sia intervenuta la chiusura di tutti i procedimenti amministrativi affidati al CAA in base al mandato stesso.
7. I mandati sono rilasciati per iscritto ed ottemperano a quanto previsto dall'art. 9, comma 2, del D.lgs n.196/03. Il CAA si impegna a custodire tali documenti presso le proprie sedi secondo le regole stabilite dalla regione nei Manuali Procedurali, e ad esibirli tempestivamente senza alcun onere a carico della regione, su richiesta della regione stessa, dei competenti servizi della Commissione Europea o di chiunque abbia titolo.
8. Il CAA dichiara di aver adottato adeguate misure tecniche ed organizzative per la sicurezza dei dati, nel rispetto degli artt.33, 34 e 35 del D.lgs n.196/03, e si impegna ad effettuare tutti i perfezionamenti o modifiche richiesti dalla regione in attuazione della normativa comunitaria e nazionale di riferimento.
9. Ai fini dell'espletamento dei compiti di vigilanza spettanti alla regione il CAA consente alla stessa l'accesso ai locali, ai dati ed alla documentazione acquisita e custodita per l'espletamento dei servizi di cui alla presente convenzione.
10. Il CAA si impegna a garantire la riservatezza dei dati di cui ha la responsabilità ai sensi della presente convenzione, nel rispetto del D.Lgs n.196/03.
11. Il CAA riconosce che la regione ha il diritto di richiedere e acquisire tutta la documentazione agli atti del CAA. La documentazione deve essere materialmente disponibile, in originale o in copia, entro 48 ore dalla richiesta.





**ART. 5 (Responsabilità ed obblighi)**

1. Per il soddisfacimento dell'interesse congiunto di operatività di quanto indicato nel presente atto, la regione Lazio ed il CAA si impegnano reciprocamente e rispettivamente:


a)

**Il CAA:**

- a comunicare entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, ed entro 15 giorni da ogni variazione intervenuta, l'esatta ubicazione delle proprie strutture operative, nonché a comunicare i nominativi dei responsabili di ciascuna struttura; per strutture operative si intendono quelle presso le quali sono installate le apparecchiature occorrenti per l'espletamento dei compiti delegati ai CAA con la presente convenzione, dettagliati nei manuali, nonché i siti ove sono ubicati gli archivi cartacei;
- a redigere e comunicare alla regione entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, con riferimento a ciascuna struttura operativa, un mansionario nel quale siano individuati i compiti e le responsabilità attribuiti a ciascun soggetto operante nelle strutture stesse;
- a dotare ciascuna struttura operativa delle apparecchiature e dei dispositivi idonei ad assicurare idoneo collegamento telematico con il sistema informativo della direzione Agricoltura della regione Lazio ;
- ad adeguare le proprie procedure inerenti la sicurezza dei sistemi informativi, e delle apparecchiature utilizzate per interagire con il sistema informativo direzionale, agli standard e alle regole di sicurezza emanate dalla regione. Si impegna inoltre a garantire piena collaborazione nelle attività di monitoraggio e verifica attivate dalla regione riguardanti la sicurezza IT
- a comunicare alla regione, entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, il nome del responsabile/i da esso designato/i ad attestare l'esecuzione degli adempimenti, per ciascuna pratica, previsti nella presente convenzione e nei manuali procedurali. In caso di mancata comunicazione sarà considerato responsabile il firmatario della presente convenzione;
- ad osservare, nell'attività di cui alla presente convenzione, oltre a quanto in essa stabilito, le specifiche tecniche ed operative di cui ai manuali procedurali;

- 
- 
- ad adottare un sistema di protocollazione dei fascicoli e dei documenti in esso progressivamente inseriti, che garantisca l'identificazione univoca e la rintracciabilità di ogni singolo fascicolo e dei singoli documenti ad esso connessi, la loro datazione certa nonché l'individuazione dell'operatore responsabile; i dettagli procedurali del sistema di protocollazione sono definiti nei relativi manuali procedurali.

b) **la REGIONE LAZIO**


- a mettere a disposizione del CAA, mediante il Sistema informativo della Direzione regionale Agricoltura, tutte le informazioni detenute dalla regione nell'Anagrafe Unica delle Attività Agricole della regione Lazio, necessarie per l'espletamento delle attività affidate, nonché tutti gli applicativi che consentono di gestire le fattispecie amministrative delegate con la presente convenzione e con i relativi Manuali procedurali.
  - a mettere a disposizione in via telematica, tutti i dati relativi ai pagamenti effettuati in favore dei soggetti mandanti o alle autorizzazioni al pagamento rilasciate a favore dei medesimi mandanti, comprensivi delle modalità di accredito.
  - a integrare la posizione anagrafica di ciascun soggetto relativamente ai dati che sono già nella disponibilità della regione in ragione di data base costituiti precedentemente alla istituzione della Anagrafica Unica delle Attività Agricole della regione Lazio;
  - a mettere a disposizione del CAA tutti gli strumenti e le funzioni informatiche utili alla gestione statistica dei mandati gestiti e delle attività effettuate tramite il sistema informativo
2. Resta convenuto che i dati e le applicazioni di cui alla lettera b) del comma 1 saranno resi disponibili al CAA, secondo le specifiche tecniche ed i livelli di sicurezza definiti dalla regione, entro termini compatibili con il calendario delle attività finalizzate al rispetto delle scadenze previste per ogni attività definita negli specifici manuali procedurali e in ogni caso almeno 30 giorni prima della scadenza del termine previsto per l'adempimento alla cui esecuzione sono necessari.
3. Il CAA prende atto che il fascicolo regionale e tutti i dati che vengono registrati nel sistema informativo in esecuzione degli impegni di cui alla presente convenzione sono di proprietà
- 

della regione, anche per i fini di semplificazione amministrativa di cui al comma 8, dell'articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.

4. Il CAA si impegna, per sé e per le proprie strutture operative, ad assicurare ai soggetti mandanti, che hanno presentato dichiarazione e/o domanda di aiuto, la partecipazione al procedimento ed il diritto di accesso ai documenti amministrativi, limitatamente alle attività demandate al CAA in esecuzione della presente convenzione, nella forme e con le modalità previste dall'articolo 22 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, così come modificato dall'art.15, comma 1, lett. e), della Legge 15/05. La regione è pertanto esonerata, nei confronti dei soggetti mandanti di cui al presente comma e nei limiti ivi precisati, da qualunque obbligo previsto dalla citata Legge n. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni.
5. Il CAA si obbliga a rendere nota ai soggetti mandanti l'esistenza di un sistema di controlli e relative sanzioni a carico dei soggetti stessi, anche in applicazione della legge n.898/86, nonché le conseguenze, provenienti anche dalle norme comunitarie, civili e penali, di dichiarazioni non veritiere o erranee.
6. Il CAA è responsabile nei confronti della regione della corretta esecuzione degli adempimenti delegati.
7. La regione si impegna ad affidare prioritariamente al CAA, compatibilmente con merito della presente convenzione, anche tutte le nuove attività poste in carico ad essa in applicazione di nuove normative comunitarie, nazionali e regionali.


#### ***ART. 6 (Procedure e specifiche tecniche)***

1. La regione consente, senza alcun onere a proprio carico, il collegamento dei CAA con il proprio sistema informativo per la consultazione e l'aggiornamento dei dati, riferiti ai soggetti mandanti, disponibili sul sistema stesso.
2. Il CAA è responsabile del corretto uso delle procedure e del corretto utilizzo delle informazioni assunte.
3. In caso di tentativi di illecito accesso al sistema informativo la regione potrà interrompere immediatamente i collegamenti con le sedi operative responsabili di tale comportamento. Il CAA riconosce sin d'ora alla regione la possibilità di risoluzione di diritto, salvo risarcimento dei danni a favore della regione stessa, del presente rapporto convenzionale e




dei relativi atti esecutivi attuativi, nel caso in cui le patologie accertate provengano dalla sede centrale del CAA, ovvero da più di una delle sedi operative.

#### **ART. 7 (Requisiti dei CAA)**



In aggiunta ai requisiti minimi previsti dal Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 27 marzo 2008, fatto salvo quanto previsto all'art.12 del medesimo D.M. in merito alla durata temporale delle abilitazioni in essere, le parti convengono che:

- gli operatori del CAA devono possedere una adeguata competenza professionale in relazione alla qualifica ed alle attività svolte, conseguita mediante concrete esperienze lavorative o corsi di formazione e/o aggiornamento, documentata attraverso curricula da rendere disponibili alla regione a semplice richiesta;
  - il CAA deve avvalersi di personale provvisto di specifici titoli, ove ciò sia richiesto dalle norme che disciplinano i singoli procedimenti;
  - le strutture operative del CAA devono garantire ed assicurare adeguata capacità operativa mediante la dotazione di mezzi tecnici ed informatici conformi e compatibili a quelli indicati dalla regione nei manuali procedurali, in relazione all'utilizzo delle banche dati grafiche e alfanumeriche;
  - ogni struttura operativa deve garantire la disponibilità di uffici accessibili al pubblico nel rispetto dei requisiti minimi di cui all'articolo 7, comma 1, del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 27 marzo 2008. Nei giorni e nelle ore di apertura al pubblico lo sportello del CAA deve essere dedicato esclusivamente alle attività di cui alla presente convenzione;
  - nei casi in cui alcune strutture operative del CAA presentino carenze riferibili ai requisiti ed agli impegni di cui alla presente convenzione, che non configurino più grave inadempimento, viene concesso per l'adeguamento un periodo massimo di due mesi che decorre dalla richiesta di adeguamento stesso. Trascorso inutilmente tale termine, la struttura operativa carente non sarà più utilizzabile, fatta salva l'applicazione delle penali contrattuali previste al successivo art.13.
- 

#### **ART.8 (Incompatibilità)**

1. Il CAA si impegna a portare a conoscenza di tutto il personale utilizzato nell'espletamento dell'attività convenzionata, l'obbligo di segnalare tempestivamente alla regione, e comunque,

periodicamente all'inizio di ogni anno, le seguenti situazioni di conflitto di interessi, fermo restando la sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 8 del D.M. 27 marzo 2008:

- a) l'adesione ad associazioni e ad altre organizzazioni i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento delle attività istituzionali della regione, esclusi i partiti politici;
  - b) partecipazioni finanziarie e patrimoniali che possano porli in situazioni di conflitto di interessi con la funzione svolta presso il CAA.
2. Le situazioni di conflitto emerse da tali comunicazioni possono essere considerate fattori significativi per la determinazione di situazioni di rischio per l'individuazione del campione di aziende soggette a controllo e possono, altresì, essere motivo per l'applicazione delle penali contrattuali di cui al successivo articolo 13.

#### **ART. 9 (Controlli)**

1. Considerato che la regione sottopone ai controlli, così come disposto dalle norme comunitarie, nazionali e regionali ed in conformità a quanto previsto nei relativi manuali procedurali, le dichiarazioni e le domande di aiuto, assicurandosi, attraverso verifiche anche informatiche, che i benefici richiesti vengano concessi secondo la vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, fatti salvi e utilizzabili i controlli effettuati da AGEA in forza della convenzione in essere, della quale la presente è integrativa, potranno essere impartite dalla regione specifiche disposizioni per lo svolgimento di tali attività e fasi delle stesse, sempre con riferimento alla normativa ed alle modalità di erogazione e di controllo di ciascun determinato regime di aiuto.
2. Ogni operazione di controllo dovrà risultare da una check-list il cui modello è definito dalla regione.
3. Tutte le procedure messe in atto dal CAA, in applicazione della presente convenzione, possono essere oggetto di verifica da parte della regione e dei competenti Servizi della Commissione Europea.
4. Qualora in esito ai controlli di cui al presente articolo siano evidenziate irregolarità, il CAA tenuto ad adottare tutte le azioni necessarie e le raccomandazioni della regione per eliminare nei tempi e nei modi indicati le irregolarità riscontrate e il loro ripetersi. Fermo restando quanto previsto all'articolo 13, la regione può comunque, in caso di reiterarsi delle irregolarità, inibire la funzionalità di sedi operative e rescindere la presente convenzione in danno del CAA inadempiente.


**ART. 10 (Validità temporale)**

1. La presente Convenzione decorre dal 1° Agosto 2008 e scade il 31 luglio 2009; potrà essere rinnovata per un quadriennio, con modalità che saranno definite d'intesa tra le parti, almeno tre mesi prima della scadenza stessa.
2. I corrispettivi di cui al successivo articolo 11 sono validi fino al 31 luglio 2009; con appositi atti integrativi alla presente Convenzione ne è disciplinata la revisione, ai fini di un adeguamento dei corrispettivi stessi valido dal 1° agosto 2009 sino al 31 luglio 2013.

**ART. 11 (Corrispettivi)**


1. Per ciascun fascicolo regionale, integrativo del corrispondente fascicolo anagrafico, per i quali all'Anagrafica Unica delle Attività Agricole della Regione Lazio risultino eseguite le operazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, la regione corrisponderà al CAA un corrispettivo unitario annuale pari a euro ventotto/00 (euro 28,00), IVA compresa.
2. Per ciascun fascicolo regionale, costituito in assenza dell'obbligo di costituzione del corrispondente fascicolo anagrafico, per i quali all'Anagrafica Unica delle Attività Agricole della Regione Lazio risultino eseguite le operazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, la regione corrisponderà al CAA un corrispettivo unitario annuale pari a euro ventotto/00 (euro 28,00), IVA esclusa
3. I corrispettivi di cui ai commi 1 e 2 saranno liquidati, sulla base dei fascicoli regionali per i quali risulti che il CAA in esecuzione dell'art. 2, commi 1 e 2 della presente convenzione, alla data del 31 marzo di ciascun anno, abbia compiuto almeno un atto amministrativo registrato sull'Anagrafe Unica, nella misura del 50 per cento entro il 30 giugno e per il restante 50 per cento al 31 dicembre dello stesso anno, previa presentazione di fattura da parte del CAA.
4. Qualora gli atti amministrativi gestiti nell'ambito del fascicolo regionale siano superiori a due (2), il corrispettivo di cui al comma 1 è aumentato del 20% per ogni ulteriore atto amministrativo gestito. Per atto amministrativo deve intendersi ogni istanza avanzata da un soggetto mandante per il tramite del CAA al fine di ottenere aiuti, concessioni o autorizzazioni da parte dell'amministrazione regionale.
5. Relativamente al solo anno 2008, i dati concernenti i fascicoli anagrafici e di domanda da utilizzare per la liquidazione dei compensi sono rilevati alla data del 31 dicembre 2008.

6. Ai fini dell'emissione della fattura di cui al comma 2, la regione comunica al CAA, entro 15 giorni dall'esecuzione delle rilevazioni di cui ai commi 2 e 3, il numero dei soggetti mandanti del CAA stesso ai sensi dell'articolo 5, comma 1, per le quali:
- a) risulti acquisito un mandato per la gestione del fascicolo regionale;
  - b) per i relativi fascicoli risultino eseguite le operazioni di cui all'art.3, comma 3;
  - c) risulti altresì la condizione che il soggetto mandante abbia presentato tramite il CAA almeno una domanda, dichiarazione o denuncia relative alle funzioni gestite dalla regione e affidate ai CAA con essa convenzionati, con esclusione di quelle effettuate nell'ambito della preesistente convenzione CAA/AGEA;
7. Il CAA dà atto che la condizione di cui al precedente comma 5 lett. c) sarà verificata entro il 31 dicembre di ogni anno, prima della liquidazione del saldo dei corrispettivi, e che, in caso di difformità con i dati utilizzati quale base del calcolo delle anticipazioni entro il 30 giugno, la Regione provvederà agli opportuni conguagli e/o recuperi.
8. Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, di recepimento della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, le Parti convengono che il pagamento dei corrispettivi di cui al presente articolo avverrà entro 90 giorni dal ricevimento della relativa fattura.
9. La definizione da parte della regione dei corrispettivi di cui ai commi precedenti è subordinata agli esiti dei controlli di cui all'articolo 9 ed alla verifica dell'eventuale applicabilità delle penali contrattuali di cui all'articolo 13.
10. Ai fini del pagamento dei corrispettivi di cui al presente articolo, il CAA dovrà prestare a favore della regione una cauzione di importo pari al 10% dell'importo fatturato a garanzia dell'esatto adempimento delle attività di cui alla presente convenzione.
11. La cauzione verrà restituita o svincolata solo a seguito del definitivo appuramento, da parte della regione, della correttezza delle spese erogate sulla base delle attività eseguite dal CAA ai sensi della presente convenzione.
12. I corrispettivi unitari di cui ai commi 1 e 2 sono omnicomprendivi a livello di soggetto mandante, e remunerano pertanto tutte le attività relative al fascicolo regionale di cui alla presente convenzione, fatto salvo quanto stabilito al comma 3.
13. I dati presenti nella Anagrafica Unica delle Attività Agricole della regione Lazio, saranno utilizzati per quantificare le attività svolte dai CAA. Le parti riconoscono la correttezza e




completezza delle banche dati del SIAN relative al fascicolo aziendale che formano parte integrante e sostanziale della Anagrafica Unica delle Attività Agricole della Regione Lazio.

**ART. 12 (Resoconto)**

- 
1. Per lo svolgimento delle attività di cui ai precedenti articoli possono essere impartite dalla regione, mediante formale comunicazione ai CAA, specifiche disposizioni con riferimento alla normativa ed alle modalità di gestione e di controllo di ciascun determinato procedimento attribuito.
  2. Il CAA ha l'obbligo di presentare alla regione, alla fine di ogni anno civile, un dettagliato resoconto sullo svolgimento delle attività svolte, fornendo, altresì, le necessarie indicazioni atte a dimostrare l'adempimento dei propri compiti.
  3. Il CAA presenterà, inoltre, alla regione, a richiesta della stessa, relazione sullo stato intermedio di svolgimento delle attività affidate.

**ART. 13 (Responsabilità e penali contrattuali)**

1. Le responsabilità e penali contrattuali di carattere generale di cui al presente articolo non escludono la risarcibilità degli eventuali ulteriori specifici danni connessi a particolari attività.
  2. Il CAA risponde sotto il profilo amministrativo, civile e penale della regolarità e legittimità del proprio operato in relazione agli obblighi derivanti dalla presente convenzione.
  3. Qualora, in esito ai procedimenti di controllo di cui al precedente art. 9 presso le singole strutture operative periferiche attraverso le quali il CAA darà esecuzione alla presente convenzione (di seguito le "Strutture Operative") siano riscontrate irregolarità imputabili al CAA relative alle attività allo stesso affidate in relazione ai Fascicoli Regionali dei produttori mandanti (di seguito le "Irregolarità"), trovano applicazione le disposizioni di cui al presente art. 13.
  4. In caso di Irregolarità sanabili, la regione diffida il CAA a sanare l'Irregolarità entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della diffida ovvero nel più breve termine necessario a consentire il completamento in tempo utile delle attività istruttorie cui l'Irregolarità si riferisce. Trascorso inutilmente tale termine, la regione dichiarerà decaduta la struttura operativa che non ha ottemperato nel rispetto dell'articolo 8 e, in caso di violazione in ordine alla legittimità e regolarità dell'istruttoria, applicherà le penali previste.
- 

5. La eventuale applicazione di penali contrattuali, comunque comminate al CAA titolare della convenzione, è pertanto, rapportato a ciascun procedimento di controllo. Le penali contrattuali da applicare si articolano in:
- a) penale proporzionale al numero delle irregolarità riscontrate nel corso del procedimento;
  - b) penale consistente nel mancato pagamento di tutte le pratiche gestite dalla struttura controllata ;
  - c) penale addizionale a quella descritta al precedente punto b);
6. La Regione ha facoltà di risolvere la presente convenzione con comunicazione scritta e motivata, da inviarsi al CAA a mezzo lettera raccomandata a.r. ai sensi dell'art. 1456 c.c. al verificarsi delle seguenti circostanze:
- a) In caso di Irregolarità non sanabili riscontrate presso un numero di Strutture Operative uguale o superiore al 10 % del numero complessivo di Strutture Operative del CAA, ovvero su un numero di Fascicoli Regionali superiore al 10% del numero complessivo di Fascicoli Regionali relativamente ai quali il CAA ha operato. In tal caso la Regione applicherà la penale del 100% del corrispettivo unitario di cui al precedente art. 11 per ciascun Fascicolo Regionale cui l'Irregolarità si riferisce;
  - b) In caso di Irregolarità consistente nella mancata corrispondenza tra i dati del sistema informativo e la documentazione archiviata, conseguente a fatto imputabile al CAA e con effetti incidenti sul calcolo dei premi e/o contributi richiesti dai produttori mandanti, riscontrata presso il numero di Strutture Operative o su un numero di Fascicoli Regionali pari o superiore a quello di cui alla precedente lettera a). In tal caso, oltre alla penale di cui alla precedente lettera a) la Regione applicherà la penale aggiuntiva pari al 100% del residuo dei corrispettivi dovuti per le Strutture Operative presso le quali sono state riscontrate le Irregolarità;
  - c) In caso di revoca del riconoscimento al CAA per gravi violazioni di legge e/o per gravi inadempienze ai sensi della normativa vigente e comunque in caso di cessazione dell'attività del CAA per qualsiasi ragione. In tal caso, la Regione ha facoltà di inibire al CAA l'esecuzione di ulteriori adempimenti della presente convenzione sin dalla data di comunicazione alla Regione di un procedimento diretto alla revoca del riconoscimento del CAA, e di adottare le iniziative necessarie ed opportune per evitare che il completamento dei procedimenti amministrativi oggetto della presente convenzione subisca soluzioni di continuità.



7. Fermo restando quanto previsto al comma 5, nel caso di ritardo nello svolgimento dell'attività istruttoria per cause addebitabili al CAA, la regione applicherà, a partire dal giorno successivo alla scadenza fissata ed esclusi i giorni festivi, una penale giornaliera per ogni atto amministrativo consegnato in ritardo, pari al 5% del corrispettivo pattuito per azienda, per un periodo massimo di 10 giorni lavorativi, allo scadere della quale non sarà dovuto alcun corrispettivo, salvo diversa comunicazione, fatta comunque salva l'esecuzione delle azioni di recupero degli eventuali danni o delle correzioni finanziarie applicate dalla Unione Europea, di cui ai comma 9 e 10.
8. Qualora, in base a controlli effettuati sugli archivi dell' Anagrafica Unica delle Attività Agricole della regione Lazio venga riscontrata, per cause imputabili al CAA e con effetti incidenti sul calcolo del premio e/o contributo richiesto, la mancata corrispondenza tra i dati del sistema informativo e la documentazione archiviata relativamente ad un numero di fascicoli in misura uguale o superiore ai limiti di cui al comma 6, calcolati secondo i criteri previsti nel comma stesso, la regione farà valere, con atto motivato preventivamente comunicato alla controparte, la risoluzione di diritto della presente convenzione e degli atti esecutivi connessi., non liquiderà il corrispettivo pattuito per l'anno di competenza e ripeterà il corrispettivo eventualmente già percepito per l'anno di competenza.
9. Fermo restando quanto stabilito ai precedenti comma del presente articolo, qualora la regione sia condannata al pagamento di somme di denaro o a qualunque altra forma di risarcimento in conseguenza di inadempimenti da parte del CAA, la regione provvederà a rivalersi sulla garanzia assicurativa, di cui all'articolo 17, comma 1, prestata dal CAA stesso, nonché sui compensi eventualmente maturati, fino a concorrenza dell'onere sopportato, anche mediante escussione della garanzia di esatto adempimento di cui all'articolo 17, comma 4, fatte salve eventuali ulteriori azioni di rivalsa per la tutela dei propri interessi.
10. Qualora, in sede di appuramento e liquidazione dei conti da parte della Commissione Europea, vengano dalla stessa effettuate correzioni finanziarie, anche mediante riduzione degli anticipi, a carico della regione, per spese effettuate oltre i termini comunitari o per altre cause, e qualora tali riduzioni siano imputabili all'attività svolta dal CAA, la regione provvederà a rivalersi sulla garanzia assicurativa, di cui all'articolo 17 prestata dal CAA stesso, nonché sui compensi eventualmente maturati, salva l'ulteriore rivalsa, fino a concorrenza dell'onere sopportato, anche mediante escussione della garanzia di esatto



adempimento di cui all'articolo 17, per tutti i danni diretti ed indiretti provocati dal CAA nello svolgimento dell'attività istruttoria, fatte salve eventuali ulteriori azioni di rivalsa per la tutela dei propri interessi.

11. Nei casi previsti ai comma 9 e 10, la regione si impegna, contestualmente all'insorgere della contestazione, a darne immediata notizia al CAA onde consentire allo stesso nonché all'Amministrazione ogni utile difesa.
12. Qualora al CAA venga, ai sensi della normativa vigente, revocato il riconoscimento per gravi violazioni di legge o per gravi e/o ripetute inosservanze della convenzione, nonché delle prescrizioni e degli obblighi imposti dalla regione, ovvero il CAA cessi di operare a seguito di fusione, scissione, cessata attività, ecc., il rapporto convenzionale e gli atti esecutivi connessi sono risolti a totale danno del CAA. Qualora venga comunicato alla regione l'avvio di un procedimento di contestazione a carico del CAA per la revoca del riconoscimento, la regione si riserva di diffidare il CAA dall'accoglimento di nuove domande e quest'ultimo è tenuto a dare le opportune informazioni agli utenti per orientarli verso altre strutture abilitate al ricevimento; per i procedimenti in corso, la regione emana le opportune direttive finalizzate al completamento delle pratiche.
13. La sospensione, ai sensi della normativa vigente, del riconoscimento del CAA, comporta la sospensione dell'esecuzione dei rapporti contrattuali.
14. La regione definisce, a seguito di provvedimenti regionali di revoca e di sospensione, le modalità per assicurare nei confronti dei soggetti interessati il regolare svolgimento dell'iter delle pratiche ove la pendenza dei termini lo consenta.

#### ***ART. 14 (Impegni)***

1. Il CAA riconosce che la sottoscrizione della presente convenzione costituisce accettazione espressa dell'incarico a svolgere le attività di cui all'articolo 2.
2. Il CAA si impegna pertanto a dare periodica conferma esplicita alla regione di essere in grado di espletare i compiti ad esso delegati, illustrandone i mezzi utilizzati.
3. Per i fini di cui al comma 2, il CAA si obbliga in particolare a trasmettere alla regione, entro il 30 novembre di ciascun anno, relazione relativa a strutture e dotazioni organiche impiegate per l'assolvimento dei compiti di cui alla presente convenzione.
4. La mancata ottemperanza al disposto del presente articolo comporta la responsabilità del CAA ai fini di quanto stabilito all'articolo 13.



**ART. 15 (Modifiche)**

1. La regione si riserva di modificare i manuali procedurali recepiti negli specifici atti esecutivi attuativi in relazione anche a possibili sviluppi tecnologici idonei, a proprio giudizio, a migliorare il servizio sia in termini di tempestività, sia di qualità dello stesso; il CAA si impegna ad accettare le suddette modifiche.
2. La regione si riserva, inoltre, di estendere, previo accordo tra le parti, l'oggetto della presente convenzione, in caso di sopravvenute integrazioni della regolamentazione comunitaria che impongano nuove misure o che integrino o modifichino le precedenti, nonché ai sensi del decreto di cui all'articolo 3bis, comma 4bis, del Dlgs. N. 165/99 così come modificato dalla legge n. 441/2001.

**ART. 16 (Recesso unilaterale)**

1. Ciascuna delle parti può recedere anticipatamente dalla presente convenzione mediante comunicazione scritta inviata con raccomandata A/R con un preavviso di almeno sei mesi prima della scadenza della presente convenzione. A tal fine farà fede la data di invio della raccomandata.
2. La facoltà di recesso del CAA è, comunque, subordinata alla conclusione della gestione delle pratiche in corso ed alla messa a disposizione della Regione di tutta la documentazione acquisita dal CAA.

**ART. 17 (Garanzie)**

1. Alla stipula della presente convenzione il CAA deve depositare presso la regione apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile al fine di garantire danni diretti ed indiretti provocati nello svolgimento dell'attività sia alla regione che agli utenti del servizio. L'assicurazione deve prevedere la relativa copertura per l'intera durata del rapporto contrattuale e per i 3 anni successivi alla cessazione dello stesso; tuttavia, ad invarianza di copertura assicurativa, la garanzia può essere prestata per l'anno in corso e per i 3 anni successivi, e deve essere rinnovata ogni anno. L'importo da assicurare è pari a € ..... per anno.

2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 12, comma 7, la regione potrà richiedere, come previsto dall'articolo 5, comma 1, del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 27 marzo 2008, un aumento della garanzia di cui al comma 1, in relazione al numero ed alla consistenza degli utenti assistiti ed al volume degli aiuti connessi alle domande presentate. E' fatta salva la possibilità di variare la polizza assicurativa già in essere a favore dell'Organismo pagatore, acquisendo il consenso esplicito di quest'ultimo, ascrivendo la regione fra gli organismi tutelati.
3. Il CAA, nel rispetto dell'articolo 5, comma 2, del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 27 marzo 2008, deve garantire, in ipotesi di eventi che provochino il temporaneo ridimensionamento della garanzia prestata, l'immediato reintegro della copertura minima di cui al comma 1, eventualmente aumentata ai sensi del comma 2.

**ART. 18 (Controversie – Clausola compromissoria)**

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla validità, all'efficacia, alla interpretazione, alla esecuzione ed alla risoluzione del presente atto sarà deferita, ai sensi del D.M. n. 743, del 1 luglio 2002, agli organismi ivi previsti e ne seguirà le relative procedure che si intendono qui richiamate ad ogni effetto di legge e che le parti espressamente dichiarano di conoscere ed accettare

**ART.19 (Spese contrattuali)**

1. Le spese di copia, bollo e le altre inerenti alla stipula del presente contratto sono a carico del CAA.
2. Il presente atto è redatto in 3 (tre) copie originali su carta legale di cui due per la regione ed una per il CAA.

Letto, confermato e sottoscritto per approvazione in calce al presente foglio ed all'ultimo foglio degli allegati.

IL CAA

---

LA REGIONE

---

Ai sensi e per gli effetti dell'art.1341 del c.c. sono specificatamente approvati gli articoli: 1, 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16, 17,18 e 19.